VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 24 e 25 maggio 2026

La presente guida **non riveste alcun carattere di ufficialità**, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno nel 2026. E' stata redatta in base alle indicazioni fornite dal manuale edito dal Ministero dell'Interno " Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale anno 2025. Sarà nostra cura rivederle e aggiornarle non appena sarà disponibile l'edizione 2026.

COMUNE DI BOLLATE (MI)
Area Affari Generali
Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, che varia in relazione alla popolazione residente.
Il Comune di BOLLATE ha una popolazione pari a 36.323 abitanti (dato del censimento 2021), quindi, il numero dei consiglieri da eleggere è quello previsto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, **ovvero 24.**

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a **SEDICI** e non superiore a **VENTIQUATTRO**.

Nella lista dei candidati nessuno **dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad 1/3** dei candidati, con arrotondamento **all'unità superiore** in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
(art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 23 novembre 2012, n. 215 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2014).

Pertanto, le liste dei candidati devono essere compilate in modo che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad 1/3 e, di conseguenza non superiore ai 2/3 dei candidati.
Allo scopo vedi tabella esemplificativa:

NUMERO CANDIDATI CONSIGLIERI	**2/3**		**1/3**	
	divisione	**arrotondamento**	**divisione**	**arrotondamento**
24	16	16	8	8
23	15,3333	15	7,6666	8
22	14,6666	14	7,3333	8
21	14	14	7	7
20	13,3333	13	6,6666	7
19	12,6666	12	6,3333	7
18	12	12	6	6
17	11,3333	11	5,6666	6
16	10,6666	10	5,3333	6

NUMERO NECESSARIO SOTTOSCRITTORI

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'art.3, comma 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni nonché dall'art. 1-bis, comma 4, del dl 20/04/2020, n.26,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, da:

non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 40.000 abitanti.

Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di **essere iscritto** nelle liste elettorali del Comune di BOLLATE.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista: sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1.000 (art. 93, comma 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori** al **180°** giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni).

E' considerato **inammissibile** che i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale sottoscrivano la propria lista e pertanto le loro eventuali sottoscrizioni **non saranno valide**.

A norma dell'art.28 e dell'art.32 del T.U. 570/1960, la firma deve essere apposta su **moduli** riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita dei candidati oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere **autenticata**, a norma dell'art. 14 Legge 21.3.1990 n. 53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 DPR 28.12.2000 N. 445, dai seguenti soggetti:

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- Sindaco;
- assessore comunale ;
- presidente del Consiglio Comunale ;
- segretario comunale ;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- consigliere comunale che abbia comunicato al Sindaco la propria disponibilità.

A riguardo di quest'ultima possibilità, si precisa che:
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera e nei limiti della propria circoscrizione territoriale; pertanto i Consiglieri Comunali disponibili possono svolgere tale funzione esclusivamente in relazione all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di BOLLATE ed all'**interno del territorio comunale previa comunicazione di disponibilità trasmessa al Sindaco.**

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI

INCANDIDABILITÀ

Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni. All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

INELEGGIBILITÀ

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL. Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori. La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature. L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati. L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

INCOMPATIBILITÀ

Le cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore. Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al quadro giurisprudenziale in Appendice.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
2) Dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori.
3) Dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
4) Programma amministrativo in duplice copia, identico per tutte le liste collegate (una copia in formato .pdf dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online del Comune).
5) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione di collegamento con la lista o le liste presentate.
6) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale.
7) Per i candidati U.E. :

   - dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
   - attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
   - se non ancora iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte (L.E.A.) attestato del comune di avvenuta presentazione, nei termini art. 3, comma 1 (40° giorno antecedente votazione), della domanda di iscrizione (art. 5 D.L.vo 197/96).
8) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste Elettorali Comunali dei presentatori sottoscrittori della lista (anche cumulativi).
9) Certificati attestasti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana di un candidato alla carica di Sindaco e di candidati alla carica di Consiglieri Comunali.
10) Modello del contrassegno di lista

    L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

    Si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. Si suggerisce, altresì di presentare i contrassegni in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

    E' opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, vengano depositati i contrassegni anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati ".jpeg" e ".pdf". sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

    Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

    Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello cartaceo.
11) Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o di un suo delegato.
12) Eventuale foto tessera del candidato alla carica di Sindaco. (unicamente per esigenze connesse alla pubblicazione dei risultati sul sito internet del Comune).

13) Elenco dei delegati di lista con indicazione delle generalità, del numero di telefono/cellulare e di indirizzo di posta elettronica (può essere incluso anche all'interno della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati) – vedasi **modello 1) allegato**

I DELEGATI DI LISTA

Nella dichiarazione di presentazione delle liste deve essere contenuta l'indicazione dei nominativi dei delegati di lista, incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

La scelta dei nominativi può cadere sia tra gli elettori presentatori che sui candidati della stessa lista.
La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati deve avvenire con la consegna in Comune entro il venerdì precedente la data delle elezioni ovvero direttamente al seggio il sabato pomeriggio o la domenica prima che inizino le operazioni di voto.

LA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

Tale dichiarazione è sempre necessaria sia al candidato alla carica di Sindaco per collegarsi alla lista con il quale si presenta, sia ai delegati della medesima lista per collegarsi al candidato alla carica di Sindaco. Inoltre, necessita quando un candidato alla carica di Sindaco vuole collegarsi, con altre liste concorrenti.
Questa dichiarazione avrà efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge, debbono essere presentate al Segretario del Comune, **a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 20.00 di VENERDI 24 APRILE 2026 e dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 di SABATO 25 APRILE 2026 .**

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettiva impossibilità, per il segretario medesimo, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

La dichiarazione di presentazione della lista, all'atto della consegna, deve essere **completa di tutta la documentazione** necessaria richiesta dalla legge (si raccomanda di prestare particolare attenzione ai certificati d'iscrizione alle liste elettorali di tutti i sottoscrittori).

N.B.: si consiglia di effettuare la consegna **al più presto** e non in prossimità dello scadere del termine ultimo, allo scopo di avere il tempo necessario per completare la documentazione in caso di dimenticanze, o di apporre le opportune correzioni in caso di errore.

La consegna della lista può essere effettuata anche **da persone diverse dai delegati di lista.**

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.
È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.
È necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.

2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l'Ufficio competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.

3. Rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1000 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).

4. Fare attenzione al contrassegno di lista deve essere assolutamente ricompreso all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.

5. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all'atto della presentazione della stessa.

-Attenzione alla data di scadenza dei documenti!!!

MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NEI GIORNI 24 E 25 APRILE 2026

Si informa che la presentazione delle liste nei giorni di **venerdì 24 e sabato 25 aprile** negli orari sopra indicati, **si terrà presso lo SPAZIO EUROPA.**

I presentatori delle liste dovranno pertanto **inviare una mail alla casella di posta: "elettorale@comune.bollate.mi.it" entro le ore 18,00 del giorno 22 aprile 2026, comunicando l'elenco completo delle persone che dovranno accedere allo Sportello Europa (max 2 presentatori e il candidato Sindaco).**

Gli appuntamenti verranno presi con cadenze di un'ora uno dall'altro.

SCHEDA PARTITO

Per meglio attivare i canali di informazione tra l'Ufficio Elettorale ed i Partiti Politici, Movimenti e/o Liste Civiche che si presentano alle prossime Elezioni Amministrative, si richiede la compilazione di un semplice MODULO, contenete i nominativi e recapiti telefonici e di posta elettronica del Segretario del partito/Referente cittadino e del delegato per la propaganda elettorale. **(vedasi modello 2) allegato)**

ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo.

TEMPI DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ELETTORALI

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, dovranno essere rilasciati dai Sindaci nei termini improrogabili di 24 ore dalla loro richiesta. (art. 20, 4° comma, DPR n. 361 del 30.3.1957). Tali certificati potranno essere collezionati anche in forma collettiva.

CARATTERE DI SPECIALITA' DELLA NORMA ELETTORALE

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.
Non sono pertanto ammesse:

1. L'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l'autocertificazione l'iscrizione nelle liste elettorali;

2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000);

3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000);

4. La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La **legge 6 luglio 2012, n. 96** ha introdotto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti significative novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.

LIMITI DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art.13 L.96/2012)

Ai sensi dell'art. 13 della L. 96/2012, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono fissati come segue:

- Candidato alla carica di sindaco: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- Candidato alla carica di consigliere comunale: per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni: le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, (escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale), non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

MANDATARIO ELETTORALE
(art.7, commi 3 e 4, L.515/93 come modificata dall'art.13 della L.96/2012)

Dal giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, ogni candidato che intenda raccogliere fondi, per qualsiasi importo, a sostegno della sua campagna elettorale o che intenda utilizzare denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 deve designare un "mandatario elettorale". Il candidato interessato deve dichiarare, per iscritto, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte d'Appello di Milano, il nominativo del mandatario elettorale designato. E' vietato ad un mandatario elettorale assumere l'incarico per più di un candidato, così come è vietato al candidato affidare l'incarico a più di un mandatario. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario (o conto corrente postale), nella cui intestazione deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario per conto di un candidato indicato nominativamente.

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI
(art.7, comma 6 della L.515/1993 come modificata dall'art.13 della L.96/2012)

Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Anche i candidati non eletti sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto, nei termini di tre mesi, al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

La dichiarazione va effettuata anche in caso di assenza di spese.

Tutta la normativa e la relativa modulistica è pubblicata sul sito istituzionale nel banner Elezioni Amministrative.

PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI PER I PARTITI; LISTE O MOVIMENTI
(art.12 L.515/1993 come modificata dall'art.13 della L.96/2012)

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Il periodo di campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio Elettorale Centrale, che ne cura la pubblicità.